



Città di Legnano

SETTORE SERVIZI TECNICI  
Infrastrutture e verde – Ufficio Pubblicità

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Delibera C.C. n.199 del 16/12/2008  
Aggiornato con Delibera C.C. n.111 del 16/12/2014**



## INDICE

TITOLO I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e Ambito territoriale di applicazione .....	5
CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' .....	5
Art. 2 - Disciplina generale.....	5
Art. 3 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.....	5
Art. 4 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione .....	6
Art. 5 - Tipologia dei mezzi pubblicitari .....	6
Art. 6 - Autorizzazione .....	7
Art. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	8
Art. 8 -Targhette di identificazione .....	8
Art. 9 - Impianti abusivi, difformi o irregolari .....	8
CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .....	9
Art. 10 - Criteri generali .....	9
Art. 11 - La pubblicità esterna .....	9
Art. 12 - Gli impianti per le pubbliche affissioni .....	9
CAPO IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	10
Art. 13 - Finalità .....	10
Art. 14 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio .....	10
TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	12
CAPO I - DISCIPLINA GENERALE .....	12
Art. 15 - Applicazione dell'imposta e del diritto .....	12
Art. 16 - Classificazione del Comune.....	12
Art. 17 - Categoria delle località .....	12
Art. 18 - Gestione del servizio .....	12
CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'- DISCIPLINA .....	13
Art. 19 - Presupposto dell'imposta.....	13
Art. 20 - Soggetto passivo .....	13
Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta.....	13
Art. 22 - Dichiarazione.....	14
Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	14
Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto .....	14
CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE .....	15
Art. 25 - Tariffe .....	15
Art. 26 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni.....	15
Art. 27 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni .....	16
CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	16
Art. 28 - Tariffe - applicazione e misura .....	16
Art. 29 - Tariffa - riduzioni .....	16
Art. 30 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto.....	17
Art. 31 - Diritto - esenzioni .....	17
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
CAPO I - SANZIONI e VIGILANZA .....	18
Art. 32- Vigilanza .....	18
Art. 33 - Sanzioni tributarie .....	18
Art. 34 - Interessi .....	18

Art. 35 - Sanzioni Amministrative .....	18
Art. 36 - Impianti soggetti a rimozione .....	19
CAPO II - CONTENZIOSO .....	19
Art. 37 - Reclami .....	19
Art. 38 - Giurisdizione tributaria .....	19
Art. 39 - Procedimento .....	19
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	20
Art. 40 - Entrata in vigore del Regolamento .....	20

## **TITOLO I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento e Ambito territoriale di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione in tutto il territorio del Comune di Legnano della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa in materia<sup>1</sup>, e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto dalle norme vigenti<sup>2</sup>.

2. Relativamente alle procedure autorizzatorie e di effettuazione della pubblicità, in attuazione del presente Regolamento, si rimanda al *Disciplinare Operativo di Attuazione*, di competenza della Giunta Comunale; lo stesso potrà essere modificato dalla stessa in base ad esigenze di tipo organizzativo o ad intervenute modificazioni legislative.

### **CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 2 - Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dal suo Disciplinare Operativo di Attuazione, dal relativo Piano degli Impianti Pubblicitari di cui al titolo I capo III, e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art.36 del presente Regolamento.

3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

4. Si applicano alle violazioni suddette le sanzioni indicate nell'art.33 e 35 del presente Regolamento, a seconda della loro natura.

#### **Art. 3 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

1. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dalla normativa vigente relativa alla circolazione stradale<sup>3</sup>.

2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non previo parere favorevole dell'Amministrazione competente individuata dalla Regione<sup>4</sup>. Allo stesso modo è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali se non previo parere favorevole della Soprintendenza<sup>5</sup>.

3. Su statue, monumenti, fontane, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sulle chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare qualsiasi tipologia di mezzi pubblicitari. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, anche se non vincolati, nonché nelle relative pertinenze, sui muri di cinta e sugli edifici pubblici o adibiti a sede di ospedali è vietato collocare impianti pubblicitari permanenti; può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, comprese le insegne di esercizio, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

4. All'interno del centro abitato non è autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari che, ove previsto dal Piano degli Impianti Pubblicitari, su parere della Commissione Edilizia o Paesaggistica Comunale risultino in contrasto con i valori ambientali e urbanistici che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse comprese.

5. Le installazioni pubblicitarie sono altresì vietate in tutti i luoghi non ammessi dalle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

<sup>1</sup> Capo I D.Lgs 507/1993 *Revisione ed armonizzazione imposta sulla pubblicità* e successive modifiche ed integrazioni; art.23 D.Lgs 285/1992 *Nuovo Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni; artt. 47-59 DPR 495/1992 *Regolamento di Attuazione e di Esecuzione al Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni; art. 49 e 153 D.Lgs 42/2004 *Codice dei beni Culturali e del paesaggio* e successive modifiche ed integrazioni; Legge 132/1959 per la pubblicità ferroviaria, e altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

<sup>2</sup> D. Lgs n.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>3</sup> Art.23 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e suo Regolamento di attuazione (paragrafo 3, capo I, titolo II D.Lgs. n.495/1992 e successive modifiche).

<sup>4</sup> Come previsto all'art.153 del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>5</sup> Come previsto all'art.49 del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

6. E' vietata l'installazione di cartelli di tipo permanente i cui messaggi pubblicitari non siano compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività adiacenti.

6 bis. Tutti i messaggi pubblicitari dovranno essere conformi al *Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale* in vigore<sup>6</sup> e a tal fine i gestori o gli utilizzatori degli impianti pubblicitari, all'atto del rilascio del provvedimento autorizzatorio, dovranno sottoscrivere apposita clausola che imponga l'accettazione del Codice suddetto.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente Regolamento.

#### **Art. 4 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari *fuori dei centri abitati* è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni nonché alle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente sulla circolazione stradale<sup>7</sup>.

2. *All'interno del centro abitato*:

- a) l'installazione di mezzi pubblicitari, fatti salvi gli adempimenti necessari per l'occupazione e la manomissione di suolo pubblico, è autorizzata con le modalità stabilite dall'art.6 del presente Regolamento e dal Disciplinary Operativo di Attuazione dello stesso;
- b) per le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari si osservano le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al capo III del presente Regolamento;
- c) i mezzi pubblicitari luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dalle Norme Tecniche del Piano, nonché essere rispondenti alla normativa in materia;
- d) si osservano le condizioni e le limitazioni previste dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dalle Norme Tecniche del Piano degli Impianti Pubblicitari.

#### **Art. 5 - Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia<sup>8</sup>, alla quale si rimanda per le definizioni relative, le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate in:

- a) *pubblicità ordinaria*, effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e altri mezzi pubblicitari definiti nelle Norme Tecniche del Piano degli Impianti Pubblicitari<sup>9</sup>, comprendente altresì la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente o per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture, quella effettuata mediante la sosta di veicoli allestiti con apposite strutture pubblicitarie fisse, effettuata direttamente o per conto altrui, e tutti quei manufatti che, quale conseguenza di nuove normative, tecnologie avanzate o specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientrano nelle caratteristiche elencate nei successivi commi, e che verranno regolamentati di volta in volta;
- b) *pubblicità effettuata con veicoli*<sup>10</sup>, ordinaria o con veicoli di impresa<sup>11</sup>;
- c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*<sup>12</sup>;
- d) *pubblicità varia*, comprendente la pubblicità con striscioni, con aeromobili, con palloni frenati, quella in forma ambulante e quella fonica<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> Sottoscritto da ANCI e IAP il 06-03-2014.

<sup>7</sup> Art.23 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e artt.47-59 del suo Regolamento di Attuazione (D.Lgs. n.495/1992 e successive modifiche).

<sup>8</sup> D.Lgs. n.507/1997.

<sup>9</sup> Per le definizioni relative a insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art.47 del Regolamento di attuazione del CdS (DPR n.495/1992 e successive modifiche), esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia", nonché a quelle delle Norme Tecniche del Piano degli Impianti Pubblicitari.

<sup>10</sup> Art.57 del Regolamento di attuazione del CdS (DPR n.495/1992) e successive modifiche.

<sup>11</sup> Cfr. art.13 D.Lgs. 507/1997. In particolare, la pubblicità *ordinaria con veicoli* è la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio od altrui, all'interno o all'esterno di veicoli in genere o di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato; quella *con veicoli dell'impresa* è invece effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

<sup>12</sup> Cfr. art.14 D.Lgs. 507/1997. In particolare, la *pubblicità con pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, e può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dall'impresa. La *pubblicità con proiezioni* è invece realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

<sup>13</sup> Cfr. art.15 D.Lgs. 507/1997. In particolare, la *pubblicità con striscioni* è effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze; la *pubblicità da aeromobili* è effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, e comprende anche quella eseguita su specchi d'acqua; la *pubblicità con palloni frenati* è eseguita con palloni frenati o simili; la *pubblicità in forma ambulante* è effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari; la *pubblicità fonica* è effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

## Art. 6 - Autorizzazione

1. Ad eccezione dei casi previsti dal Disciplinare Operativo di Attuazione del presente Regolamento, l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia è soggetta alla preventiva autorizzazione, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati* deve essere richiesto all'Ente proprietario della Strada<sup>14</sup>: nel caso di strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è effettuato dal Comune secondo le modalità previste al comma 4.
3. *All'interno del centro abitato* il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune secondo le modalità previste al comma 4.
4. Il soggetto interessato deve presentare domanda al Comune allegando la documentazione prevista dal Disciplinare Operativo di Attuazione del presente Regolamento.
5. La pratica viene istruita entro il termine di *60 giorni* dalla data di presentazione al protocollo della relativa richiesta, fatte salve eventuali sospensioni a seguito di richieste di integrazioni, osservazioni o pareri tecnici, come meglio precisato nel Disciplinare Operativo di Attuazione del presente Regolamento. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione oppure con il rigetto della domanda (diniego), che sarà motivato e comunicato formalmente all'utente.
6. Nel caso di domande strettamente inerenti l'esercizio dell'attività da apporre direttamente sull'immobile o nelle pertinenze ove si svolge l'esercizio d'impresa<sup>15</sup>, trascorsi *60 giorni* (calcolati escludendo le sospensioni di cui al comma 5, o *90 giorni* se l'impianto è soggetto a parere tecnico di altri Uffici o Enti<sup>16</sup>) dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario anche in mancanza di autorizzazione, sempre che non contrasti con il presente Regolamento e le altre norme in materia, e previa presentazione della dichiarazione di cui all'art.22. Per quanto riguarda invece gli altri impianti pubblicitari, in nessun caso l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario in mancanza di autorizzazione.
7. L'autorizzazione originale è rilasciata al titolare della richiesta e può contenere specifiche prescrizioni ovvero dettare specifici obblighi cui il titolare dovrà attenersi, pena la nullità della stessa.
8. L'autorizzazione è personale e non cedibile, se non previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
9. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi ed imprescindibili i diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione di nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici e privati.
10. Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia per effetto dell'installazione e del contenuto del messaggio.
11. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi del Codice della Strada<sup>17</sup> e non può essere sostituita<sup>18</sup> dalla dichiarazione di cui all'art.22 del presente Regolamento, ad eccezione dei casi previsti nel Disciplinare Operativo di Attuazione, né essere ricompresa tra le attività che possono essere avviate con una semplice Denuncia di Inizio Attività<sup>19</sup>.
12. La variazione della pubblicità già autorizzata, ferma restando la sua durata, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Comune, ad eccezione dei casi previsti nel Disciplinare Operativo di Attuazione del presente Regolamento.
13. L'Autorizzazione di qualsiasi manufatto pubblicitario *permanente* è valida ed efficace dal giorno indicato sull'autorizzazione e ha validità di *tre anni*<sup>20</sup>, *rinnovabile* fino ad un massimo di anni 29<sup>21</sup> secondo le modalità e la tempistica previste dal Disciplinare Operativo di Attuazione del presente Regolamento, sempre che la stessa non sia decaduta, secondo quanto previsto nel medesimo Disciplinare.
14. L'Autorizzazione di qualsiasi manufatto pubblicitario *temporaneo* è valida ed efficace dal giorno indicato sull'autorizzazione e ha durata massima di *90 giorni*, oppure, nei soli casi previsti dalle Norme Tecniche del Piano, può essere rilasciata per periodi pari ad *1 anno* o *tre anni*. In ogni caso, qualunque sia la sua durata, l'autorizzazione di un manufatto temporaneo *non è rinnovabile*.
15. L'autorizzazione ha carattere meramente precario e potrà essere *revocata* in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale, secondo le procedure ed i tempi indicati nel Disciplinare Operativo di Attuazione del presente Regolamento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza

<sup>14</sup> Artt.53-55 Regolamento di Attuazione del CdS (D.Lgs. n.495/1992 e successive modifiche).

<sup>15</sup> Per esempio insegne di esercizio, vetrofanie, tende pubblicitarie ecc.

<sup>16</sup> Comprendente altresì la Commissione Edilizia o Paesaggistica.

<sup>17</sup> Art.23 comma 4 e 5 D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni; artt.53-54 suo Regolamento di Attuazione (D.Lgs. n.495/1992 e successive modifiche).

<sup>18</sup> Come precisato nella direttiva del Ministero dei LL.PP.1381 del 17.03.1998.

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art.19 della legge 241/90.

<sup>20</sup> Ai sensi dell'art.53 comma 6 del Regolamento di Attuazione del CdS (DPR 495/1992 e successive modifiche).

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art.27 comma 5 del Codice della strada (D.Lgs.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni).

stradale<sup>22</sup>, compresa la realizzazione di opere pubbliche e concessioni di servizi pubblici. Allo stesso modo potrà essere revocata se, a seguito di interventi edilizi o urbanistici, anche di carattere privato, l'installazione risulti in contrasto con le Norme Tecniche del Piano degli Impianti Pubblicitari.

#### **Art. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Oltre agli obblighi previsti dalla legge<sup>23</sup>, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) provvedere alla presentazione della dichiarazione di cui all'art.22 del presente Regolamento e provvedere al pagamento dell'imposta di pubblicità, ove prevista. In caso di mancato pagamento dell'imposta il Comune sospenderà la concessione di ulteriori autorizzazioni o il rinnovo delle stesse al medesimo soggetto passivo dell'imposta;
  - b) comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza e domicilio.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune nei casi previsti all'art.6 comma 6 del presente Regolamento.
3. L'intestatario è tenuto, in tutti i casi in cui l'installazione pubblicitaria comporti la manomissione di suolo pubblico, a costituire apposito deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione, con le modalità previste dal disciplinare Operativo di Attuazione del Regolamento, a garanzia della conservazione del suolo pubblico.

#### **Art. 8 -Targhette di identificazione**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione prevista dalla legge<sup>24</sup>.
2. Sono esenti dal rispetto di tale norma le vetrofanie, le tende pubblicitarie e le targhe professionali.
3. Per la pubblicità di tipo temporaneo tale targhetta è sostituita dal timbro o altro segno distintivo di avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità apposto sul manufatto dal Concessionario del servizio.

#### **Art. 9 - Impianti abusivi, difformi o irregolari**

1. Sono considerati abusivi gli impianti pubblicitari esposti senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione non più valida, ad eccezione dei casi in cui essa non è richiesta, come meglio precisato nel Disciplinare Operativo di Attuazione del presente Regolamento. Parimenti sono considerate abusive quelle installazioni che, pur non essendo soggette ad autorizzazione, sono installate senza il pagamento della relativa imposta.
2. Sono considerati difformi gli impianti pubblicitari realizzati o posati diversamente rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione per dimensioni, forma o ubicazione.
3. Sono considerate irregolari le variazioni apportate alla pubblicità in opera senza la preventiva comunicazione o autorizzazione da parte del Comune.

---

<sup>22</sup> Ai sensi dell'art.27 comma 5 del Codice della strada (D.Lgs.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni).

<sup>23</sup> Art.54 del Regolamento di Attuazione del CdS (DPR 495/1992 e successive modifiche).

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente Competente (Comune) [...] al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dall'Ente Competente al rilascio (Comune).

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di [...] striscioni, locandine e standardi [...], di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi [...].

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art.55 del Regolamento di Attuazione del CdS (DPR 495/1992 e successive modifiche).

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di tale targhetta, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.



## CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

### Art. 10 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al *Piano generale degli Impianti Pubblicitari* in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento ed in conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Il *Piano generale degli Impianti Pubblicitari* è articolato in due parti:
  - a) la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna compresi nella pubblicità ordinaria e con pannelli luminosi;
  - b) la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli Impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art.12.
3. Il *Piano generale degli Impianti Pubblicitari* è approvato, con apposita deliberazione, dalla Giunta Comunale, e può essere dalla stessa adeguato o modificato a seguito di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, nell'espansione dei centri abitati, nello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
4. Alla formazione del Piano provvede un gruppo di lavoro nominato dal Sindaco e costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della Polizia Locale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il Responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del Piano è sottoposto ai pareri delle Commissioni Edilizia e del Territorio, che sono dalle stesse espressi entro 30 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere delle Commissioni o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del Piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

### Art. 11 - La pubblicità esterna

1. La prima parte del Piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali ne è consentita l'installazione nel territorio comunale.
2. Nell'interno del centro abitato il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari:
  - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
  - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
  - c) i criteri per la localizzazione dei diversi mezzi pubblicitari.

### Art. 12 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del Piano è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, che possono essere costituiti da diverse tipologie di spazi facilmente individuabili e di dimensioni idonee.
2. Spetta al Concessionario del servizio, di concerto con l'Amministrazione Comunale, stabilirne il posizionamento, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e, se da ubicare lungo le strade, dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale<sup>25</sup>.
3. La superficie massima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq.2.200<sup>26</sup> ed è ripartita come appresso:
  - a) 20% (pari a mq 440), destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale o dal concessionario del servizio o, limitatamente alla metà di tale superficie, dai soggetti e con le modalità di cui all'art.31 del presente Regolamento;
  - b) 60% (pari a mq 1.320), destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale o dal concessionario del servizio.
  - c) 20% (pari a mq 440), destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato, anche a seguito di apposite concessioni rilasciate dall'Amministrazione comunale.
4. Il Piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
  - a) la destinazione dell'impianto, secondo quanto previsto dal comma 3;
  - b) l'ubicazione;
  - c) la tipologia;
  - d) la dimensione ed il numero di fogli cm.70x100 che l'impianto contiene;

<sup>25</sup> D.Lgs 285/1992 *Nuovo Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni e suo *Regolamento di Attuazione e di Esecuzione* DPR 495/1992 e successive modifiche.

<sup>26</sup> In conformità a quanto disposto dall'art.18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
5. Il Piano degli Impianti per le Pubbliche Affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
6. Il Comune ha la facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

## CAPO IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 13 - Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati nonché secondo prestabilite modalità, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art.12 comma 3 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli richiesti dai soggetti e per le finalità di cui agli artt.29 e 31 del presente Regolamento<sup>27</sup>. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono invece quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Soggetto gestore sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art.12 comma 3 lettera b) del presente Regolamento nei limiti della capienza degli stessi.
4. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art.12 comma 3 lettera c) del presente Regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria<sup>28</sup>, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

### Art. 14 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. L'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente<sup>29</sup> e da quanto previsto nei successivi commi.
2. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al Soggetto Gestore preposto al servizio la commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto. Tale commissione è iscritta nell'apposito registro, contenente tutte le notizie ad essa relativa, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato dal Funzionario Responsabile del servizio o, qualora lo stesso sia affidato ad altro dipendente, da lui verificato almeno ogni sei giorni, apponendovi il visto, la data e la firma. Tale registro è tenuto presso l'Ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

<sup>27</sup> Cfr.art.20 e 21 del D.Lgs. 507/1993.

<sup>28</sup> In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D.Lgs.507/1993.

<sup>29</sup> Art.22 D. Lgs.507/1993.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune (o Soggetto Gestore) ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. [...]
10. Nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

3. I manifesti devono essere fatti pervenire al Soggetto gestore nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quando l'affissione deve avere inizio, e devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli da cui ciascuno è costituito, e lo schema di composizione del manifesto, con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più da conservare per documentazione del servizio.

4. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del Soggetto Gestore con la data di scadenza prestabilita.

5. La mancanza di spazi disponibili verrà comunicata al committente con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

6. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale il Soggetto Gestore provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

7. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il Soggetto Gestore provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il Soggetto Gestore provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

8. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il Soggetto gestore ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

9. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

10. Il Soggetto Gestore può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune.

## **TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **CAPO I - DISCIPLINA GENERALE**

#### **Art. 15 - Applicazione dell'imposta e del diritto**

1. In conformità alle disposizioni di legge<sup>30</sup> nonché al presente Regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché l'eventuale pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura stabilita dalla Giunta comunale<sup>31</sup>.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla normativa in materia<sup>32</sup>.

#### **Art. 16 - Classificazione del Comune**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992 (50.545 abitanti) è classificato in classe III<sup>33</sup>.
2. In caso di variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto e, contestualmente, dispone, con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio, l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

#### **Art. 17 - Categoria delle località**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e, limitatamente alle affissioni commerciali, del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio del Comune sono state suddivise<sup>34</sup> in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza.
2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'allegato 1 al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante. La loro superficie complessiva non supera<sup>35</sup> il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato"<sup>36</sup>.  
La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non è superiore<sup>37</sup> alla metà di quella complessiva stabilita dall'art.12 comma 3 del presente Regolamento e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del Piano degli Impianti stessi.

#### **Art. 18 - Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata dal Comune in economia diretta o può essere affidata mediante convenzione a soggetti terzi<sup>38</sup>, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, e dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa in materia.
2. Il Responsabile della gestione di tale servizio è un funzionario comunale nominato dal sindaco al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, disponendo altresì i rimborsi. Nel caso di gestione in concessione tali attribuzioni spettano al concessionario.

<sup>30</sup> Capo I del D.Lgs. 15 novembre 507/1993.

<sup>31</sup> Come previsto all'art.9 comma 7 del D.Lgs. 507/1993.

<sup>32</sup> D. Lgs n.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>33</sup> In conformità all'art.2 del D.Lgs. 507/1993.

<sup>34</sup> Con delibera di Consiglio Comunale n.93 del 29/06/94.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 507/1993.

<sup>36</sup> Delimitato ai sensi dell'art.4 del Cds (D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), con delibera di C.C. n.286 del 07/07/1993.

<sup>37</sup> Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 507/1993.

<sup>38</sup> Aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, società miste ed altri soggetti previsti dall'art.52 comma 5 del D. Lgs. 446/1997.

## CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

### Art. 19 - Presupposto dell'imposta<sup>39</sup>

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi, intendendosi, per luoghi aperti al pubblico, quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica<sup>40</sup> allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, anche se privi di scritta, quando sia evidente una funzione che supporti o integri la reclamizzazione di un particolare bene o servizio, ad eccezione di elementi ad esclusivo carattere decorativo che non abbiano inerenza con la tipologia di attività esercitata.

### Art. 20 - Soggetto passivo

1. I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità sono quelli individuati dalla normativa<sup>41</sup>.

2. I soggetti passivi sono tenuti all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al pagamento dell'imposta. Al titolare dell'autorizzazione o, in subordine, al titolare del messaggio, è notificato l'eventuale avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica, e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

### Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base a quanto previsto dalla normativa vigente<sup>42</sup> e da quanto precisato nei successivi commi.

2. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti e dal contenuto del messaggio pubblicitario effettivamente esposto, ed è dovuta per l'intera superficie anche in assenza di messaggi. Sono esclusi dal calcolo della tassazione i sostegni purché strutturali e privi di finalità pubblicitaria.

La superficie complessiva del mezzo autorizzato, nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione di cui all'art.6 del presente Regolamento, è in funzione delle dimensioni indicate sull'autorizzazione stessa.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono iscritte.

4. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

---

<sup>39</sup> Cfr. art.5 D. Lgs. 507/1993.

<sup>40</sup> Tale è da ritenersi uno scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da un soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

<sup>41</sup> Cfr. art.6 D. Lgs. 507/1993.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

<sup>42</sup> Art.7 D. Lgs. 507/1993. Si citano i commi dell'articolo non riportati nel Regolamento:

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di legge<sup>43</sup>, applicato per ogni impianto.

6. L'imposta per la pubblicità ordinaria con durata superiore a tre mesi, quella per le affissioni dirette, per la pubblicità effettuata con veicoli (eccettuati i mezzi pubblici) o con pannelli luminosi e proiezioni con durata superiore a tre mesi<sup>44</sup> è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

7. Nel caso in cui sia già stata pagata la tassa annuale e l'autorizzazione sia revocata ai sensi dell'art.6 comma 15 del presente Regolamento, sarà possibile ottenere rimborso nelle modalità previste nel Disciplinare Operativo di Attuazione del presente Regolamento. Nel caso in cui l'autorizzazione venga cessata per espressa rinuncia dell'interessato o per mancato rinnovo da parte dell'Amministrazione, non si darà invece luogo ad alcun rimborso.

8. In caso di patrocinio di iniziative culturali il Comune, stipulando apposita convenzione, potrà prevedere speciali modalità di applicazione del tributo.

#### **Art. 22 - Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art.6 e negli altri casi previsti dal Disciplinare Operativo di Attuazione del presente Regolamento, è tenuto a presentare al Soggetto Gestore, su apposito modulo disponibile presso lo stesso, con le modalità previste nel Disciplinare di cui sopra, la dichiarazione di legge<sup>45</sup>, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione di tutti i mezzi pubblicitari autorizzati o da installare, nonché, ove prevista e in caso di rinnovo, gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art.6.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione.

#### **Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Il Soggetto Gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato secondo le modalità previste dalla legge<sup>46</sup>. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie<sup>47</sup>.

#### **Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché la richiesta di eventuali rimborsi verranno effettuati con le modalità previste dalla normativa vigente<sup>48</sup> e da quanto precisato nei successivi commi.

<sup>43</sup> Art.7 comma 2 D. Lgs. 507/1993. Cfr. nota 39.

<sup>44</sup> Art.12 commi 1 e 3; art.13; art.14 commi 1 e 3 del D.Lgs.507/1993.

<sup>45</sup> Art.8 D.Lgs.507/1993.

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12 (pubblicità ordinaria), 13 (pubblicità effettuata con veicoli) e 14 (pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, per conto altrui o per conto proprio), commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

<sup>46</sup> Art.1 comma 172 L. 296/2006 e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

<sup>47</sup> Come previsto agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*, e successive modificazioni.

<sup>48</sup> Art.9 D.Lgs. 507/1993, per il quale si riportano i seguenti commi:

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni

2. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, prima dell'installazione del mezzo pubblicitario o dell'effettuazione della pubblicità, al momento della dichiarazione, nelle forme di pagamento attivate dal Soggetto Gestore. L'attestazione di tale pagamento è conservata dallo stesso unitamente alle dichiarazioni di cui all'art.22 del presente Regolamento. Negli anni successivi a quello della dichiarazione l'attestazione e la ricevuta devono essere conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.

3. Per la pubblicità annuale l'imposta, se corrisposta in unica soluzione, deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, se in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento di Giunta, prorogare i termini di cui sopra.

4. Non si fa luogo al versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni qualora il relativo importo, considerato globalmente senza tener conto di eventuali frazionamenti tra più soggetti, non superi l'importo di Euro 5,00. Non si fa luogo all'accertamento né all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di eventuale sanzione ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di Euro 11,00, tranne nel caso in cui il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

5. In caso di riscossione coattiva dell'imposta e del diritto il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge<sup>49</sup>. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato<sup>50</sup>.

6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi al tasso legale, che decorrono a partire dalla data dell'eseguito versamento. Non si fa luogo a rimborso se l'importo, comprensivo degli interessi, è inferiore a Euro 5,00.

### CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

#### Art. 25 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nelle misure stabilite dalla normativa vigente<sup>51</sup> secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in base alla tipologia dei mezzi pubblicitari e alla classe demografica di appartenenza del Comune. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. In riferimento alle tariffe di cui al precedente comma si precisa quanto segue:

- per la pubblicità varia non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- le tariffe dovute per la pubblicità ambulante e per quella sonora sono stabilite con presunzione di diffusione in categoria speciale.

3. Nella categoria speciale di cui all'art.17 comma 2 del presente Regolamento è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150%, che può essere modificata dalla Giunta Comunale, nei termini di cui sopra, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge.

#### Art. 26 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà nei casi previsti dalla normativa<sup>52</sup>.

---

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

<sup>49</sup> Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art.1 comma 163 della L.296/2006).

<sup>50</sup> Come previsto all'art.2752 del Codice Civile.

<sup>51</sup> D.Lgs.507/1993: In particolare art.12 (classe III del Comune) e art.7 comma 7 per la pubblicità ordinaria; Art.13 per la pubblicità effettuata con veicoli; art.14 per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; art.15 per la pubblicità varia.

<sup>52</sup> Art.16 del D.Lgs 507/1993. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Il possesso dei requisiti previsti sarà, per quanto possibile, verificato direttamente dall'Ufficio Comunale o dal Soggetto Gestore, oppure dovrà essere autocertificato dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art.20 del presente Regolamento.

#### **Art. 27 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità le categorie previste dalla normativa vigente<sup>53</sup>.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva stabilita per legge<sup>54</sup>. Ai fini dell'esenzione dall'imposta, l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali all'esercizio dell'attività, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

### **CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 28 - Tariffe - applicazione e misura**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura e nelle modalità stabilite per legge<sup>55</sup> secondo la classe di appartenenza del Comune, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
4. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

#### **Art. 29 - Tariffa - riduzioni**

1. Alla tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni si applicano le riduzioni previste dalla legge<sup>56</sup> alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art.30 del presente Regolamento.

<sup>53</sup> Art.17 D. Lgs.507/1993. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso nei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 0,5 mq per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 0,5 mq e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,25 mq;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che le di dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino 0,5 mq di superficie.

Art.13 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 507/1993.

4. la pubblicità effettuata, per conto proprio, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto proprio, riguardante l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 0,5 mq.

4 bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

<sup>54</sup> Fino a 5 mq, ai sensi dell'art.17 comma 1 bis del D. Lgs. 507/1993.

<sup>55</sup> Art.19 commi 2,3 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

<sup>56</sup> Art.20 D.Lgs. 507/1993. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;



2. I requisiti previsti per le riduzioni sono accertati con le modalità di cui all'art.26 comma 2.
3. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza<sup>57</sup>.

#### **Art. 30 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto**

1. Il Comune, ai sensi dell'art.12 comma 2 lettera a) del presente Regolamento, riserva il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art.31. In questi casi la richiesta deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per tali soggetti al Concessionario del servizio, che assegnerà gli spazi, fissando i tempi e la durata delle affissioni..
2. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.
3. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 31 - Diritto - esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni le categorie previste dalla legge<sup>58</sup>, precisando che, per manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità<sup>59</sup>.
2. Per l'affissione gratuita dei manifesti obbligatori per legge il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti per corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

---

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

<sup>57</sup> Come definita all'art.22 comma 9 del D. Lgs.507/1993 (Cfr. nota 28).

<sup>58</sup> Art.21 D.Lgs. 507/1993. Art.21 D.Lgs. 507/1993. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

<sup>59</sup> D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

## TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### CAPO I - SANZIONI e VIGILANZA

#### **Art. 32- Vigilanza**

1. Il Comune vigila mediante la Polizia Locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione, sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse e sull'esistenza di impianti abusivi. La vigilanza sull'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni è invece competenza del Soggetto gestore, che assume la qualifica di agente contabile per conto del Comune.

2. Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme di legge<sup>60</sup>, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

#### **Art. 33 - Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.22 e per la dichiarazione infedele si applicano le sanzioni tributarie previste dalla normativa vigente<sup>61</sup>.

2. Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, parzialmente versato o tardivamente versato. Tale sanzione può essere ridotta nei termini di legge<sup>62</sup>.

#### **Art. 34 - Interessi**

Agli avvisi di accertamento ed ai rimborsi si applicano gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno<sup>63</sup>.

#### **Art. 35 - Sanzioni Amministrative**

1. Si applicano, nei termini e nelle misure previste dalla normativa vigente, le sanzioni amministrative previste dalla normativa relativa alla circolazione della strada<sup>64</sup> nonché quelle in materia di imposizione fiscale<sup>65</sup> per:

<sup>60</sup> Per le sanzioni amministrative si osserva quanto stabilito nella sezione I e II del capo I della Legge 689/1981.

<sup>61</sup> Art.23 commi 1,2 e 3 del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Euro 51 a Euro 258. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

<sup>62</sup> Art. 13 D. Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso). La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento:

- ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

- ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

<sup>63</sup> In conformità all'art.1 comma 165 della L.296/2006. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

<sup>64</sup> Articolo 23 commi 11, 12 e13 bis del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del Regolamento è soggetto al pagamento di una somma da 370,00 a 1.485,00 €.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una somma da 148,00 a 594,00 €.

13 bis. [...Chiunque] colloca cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto previsto all'art.1 [che creino ostacolo, disturbo o pericolo alla circolazione stradale], [...] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.144,00 a 16.576,00 €; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

<sup>65</sup> Art.24 comma 2 del D.Lgs. 507/93. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da 207,58 £ a 1539,37 £ con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nell'apposito verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

- impianti abusivi, irregolari o difformi, così come definiti all'art.9 del presente Regolamento;
- violazioni alle norme contenute nel Codice della Strada o suo Regolamento di Attuazione;
- violazioni alle norme Regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente Regolamento e relative Norme Tecniche.

1bis. Per tutte le violazioni al presente Regolamento non riconducibili a quanto previsto in precedenza si applica la sanzione amministrativa di cui alla normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali<sup>66</sup>.

2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al presente Regolamento.

### **Art. 36 - Impianti soggetti a rimozione**

1. In caso di impianti abusivi, come definiti all'art.9 del presente Regolamento, e negli altri casi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, potrà procedere alla rimozione degli impianti stessi nei limiti previsti dalla normativa<sup>67</sup>, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione. In caso di rimozione, i supporti degli impianti pubblicitari devono essere rimossi unitamente alla pubblicità.

2. Il Comune o il concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art.35, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dalla normativa vigente<sup>68</sup> e dall'art.23 del presente Regolamento.

3. Oltre ai casi di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà disporre dell'immediata rimozione d'ufficio degli impianti pubblicitari qualora i manufatti, ancorché autorizzati, siano in grave stato di degrado, tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità, ovvero siano di ostacolo alla circolazione<sup>69</sup>.

## **CAPO II - CONTENZIOSO**

### **Art. 37 - Reclami**

1. Gli eventuali reclami da parte degli utenti circa il modo di esecuzione del servizio devono essere presentati per iscritto al Sindaco prima della scadenza della validità dell'affissione. Il Sindaco provvede ad emettere la decisione in materia, dopo aver assunto le necessarie informazioni e comunque non oltre 60 giorni dal deposito del reclamo.

### **Art. 38 - Giurisdizione tributaria**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie regionali<sup>70</sup>.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

### **Art. 39 - Procedimento**

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osserva la normativa vigente<sup>71</sup>.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione<sup>72</sup>.

<sup>66</sup> Cfr. art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

*Sanzioni amministrative.* 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

<sup>67</sup> Ai sensi dell'art.23 comma 13 bis e ter del D.Lgs. 285/1992, se gli impianti sono posti su suolo privato, la rimozione avverrà a seguito di diffida dell'autore della violazione e contestuale invito alla rimozione del mezzo pubblicitario entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Ai sensi dell'art.23 comma 13 quater del D.Lgs. 285/1992, se gli impianti sono posti su suolo demaniale o rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, potranno essere soggetti a rimozione immediata e d'ufficio con contestuale comunicazione al titolare dell'impianto.

<sup>68</sup> Ai sensi dell'art.20 comma 1 del D.Lgs.507/1993 aggiunto dal comma 157 dell'art.1 della L.269/2006, ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

<sup>69</sup> Ai sensi dell'art.23 comma 13-quater del D.Lgs. 285/1992.

<sup>70</sup> Secondo quanto dispone il D.Lgs. 546/1992.

<sup>71</sup> Artt.18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 546/1992.

<sup>72</sup> Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 546/1992.

### CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 40 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge<sup>73</sup> e, a partire dalla sua esecutività, sostituisce il precedente Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.36 del 13/04/1995 e successive modifiche nonché tutte le norme in precedenza approvate in materia. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, agli strumenti urbanistici e al Regolamento Edilizio del Comune di Legnano, nonché alle altre normative vigenti in materia di pubblicità, comporteranno la cessazione automatica delle norme in contrasto del presente Regolamento.

---

<sup>73</sup> Così come previsto dall'art.3 comma 4 del D. Lgs n.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.